

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, ANTONIO BRUNO, CARIGLIA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI, FERRAUTO, OCCHIPINTI, PAPPALARDO, ROMEO, VIZZINI

Norme per la concessione di contributi a favore della stampa e delle imprese radiofoniche e televisive di informazione italiana all'estero

Presentata l'11 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il documento presentato dal relatore della IV Commissione di lavoro nel corso della II Conferenza nazionale dell'emigrazione ha puntualizzato — in modo sintetico ma, comunque, esaustivo — i precedenti storici della pubblicistica italiana all'estero ed il fondamentale, insostituibile ruolo che è stata ed è chiamata a svolgere, e che ha svolto e continua a svolgere non solo in termini informativi, ma anche sociali, culturali e politici. Forse tale attività è stata svolta in maniera insufficiente, ma questa insufficienza — riferita al periodo postbellico — è notoriamente dovuta e conseguente all'assoluta inadeguatezza dei flussi informativi sulle realtà dell'Italia e, in misura determinante, ai crescenti, insostenibili

costi di produzione e di distribuzione, specie nei paesi sudamericani.

È indubbio, comunque, che, a seguito della concessione dei pur esigui ed inadeguati contributi previsti dalle leggi sull'editoria la cui erogazione, per altro, è avvenuta con gravissimi, pregiudizievoli ritardi, la maggior parte degli editori ha inteso e saputo offrire alle nostre comunità all'estero — divenute più consapevoli e mature — un prodotto editoriale assolutamente migliore in termini di qualità, di continuità, di tempestività e di completezza dell'informazione.

Va evidenziato, inoltre, che la stampa di emigrazione possiede, tuttora inespresse, ben altre e ben maggiori potenzialità che possono tradursi ed estrinse-

carsi in ulteriori contributi diretti a meglio far conoscere ed apprezzare la nostra lingua, la nostra arte, la nostra cultura, le nostre capacità tecnologiche, produttive, turistiche, nonché le nostre possibilità di interscambi. Il che, però, implica e presuppone la disponibilità di ingenti risorse finanziarie: disponibilità che il mercato non offre.

Pertanto, proponiamo che i contributi a favore delle pubblicazioni italiane all'estero vengano aumentati dagli attuali 2 a 4 miliardi di lire in ragione d'anno: somma che, pur essendo inadeguata in rapporto al numero delle testate interessate (circa 200), rappresenta un ulteriore incentivo per migliorare i prodotti editoriali in termini qualificativi.

Identiche considerazioni vanno fatte per le radio e televisioni di informazione italiana all'estero.

Alle soglie del 2000 — si legge nel documento della IV Commissione di lavoro — il ruolo dei mezzi audiovisivi è fondamentale ed è destinato a crescere, ma le loro strutture sono inadeguate e nella condizione attuale sono nella materiale impossibilità di dare risposte adeguate specialmente ai giovani di seconda e di terza generazione. D'altra parte, è indubbio che i mezzi audiovisivi — per la loro immediatezza di comunicazione e di informazione — costituiscono altrettanti, efficaci strumenti di incontro di culture

diverse e di proficui rapporti tra le comunità immigrate e quelle autoctone.

Per aumentare il potenziale tecnologico di questi mezzi e la loro capacità di produzione secondo le accresciute esigenze della utenza (in prevalenza lavoratori italiani all'estero) proponiamo che anche per essi vengano previsti contributi nella misura di 4 miliardi di lire in ragione d'anno.

Proponiamo, inoltre, che i finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa e degli audiovisivi vengano estesi alle imprese dei *media* italiani all'estero.

Proponiamo, altresì, che venga concesso il modesto e, per il vero, incongruo contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione unitaria più rappresentativa dei *media* italiani in un mondo in cui — pur in assenza di contribuzioni da parte dei singoli associati — è chiamata a svolgere un importante ruolo ed una insostituibile funzione di rappresentanza e di tutela.

Infine, proponiamo che una quota (10 per cento) della pubblicità di pubblica utilità venga destinata dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non territoriali ai *media* di informazione italiana all'estero.

Pertanto sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di legge che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 4 miliardi di lire, in ragione d'anno, a favore delle imprese editrici di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero che da almeno un anno abbiano periodicità almeno trimestrale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 4 miliardi di lire, in ragione d'anno, per contributi a favore delle imprese radiofoniche e televisive di informazione italiana all'estero che trasmettano da almeno tre anni propri programmi informativi anche su argomenti e avvenimenti concernenti l'Italia ed il Paese di adozione, nonché sui problemi migratori.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 500 milioni di lire, in ragione d'anno, alla Federazione unitaria di rappresentanza e di tutela maggiormente rappresentativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia costituita da almeno cinque anni ed associ il maggior numero di *media* italiani che operino alle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono annualmente rivalutati in misura pari al 50 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

5. Le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono estese alle imprese di cui ai commi 1 e 2.

6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed una quota non inferiore al 10 per cento di tali spese da destinare per la pubblicità a favore delle imprese editrici di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, nonché delle imprese radiofoniche e televisive di informazione italiana all'estero ».